

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 073/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 28 ottobre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Ivan De Musso, Dr. Vito Giampietro, Dr. G. Paolo Cirillo – Componenti – Ing. Marino Gianandrea - Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri: Segretario

1) RICORSO A.S.D. OLIMPIADI AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. DI LIDDO DONATO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ;**
 - **DELL'AMMENDA DI €2.500,00 ALLA RECLAMANTE;**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE DELL'ART. 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AI PUNTI A3, A4, A5, A6 E A7 DEL COM. UFF. N. 798 DEL 18.6.2010 E DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 9002/736PF/10-11/LG/AM/PP DEL 25.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 22.9.2011)**

La C.G.F.:

- dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Olimpiadi di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani) avverso la sanzione dell'ammenda di €2.500,00;
- e, in accoglimento, per quanto di ragione, del reclamo proposto dal Sig. Di Liddo Donato, riduce a mesi 1 la sanzione dell'inibizione inflittagli.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO A.S.D. WOMEN CIVITAVECCHIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE VITTORI NICOLETTA SEGUITO GARA ORLANDIA 97/WOMEN CIVITAVECCHIA F.C. DEL 16.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 28 del 19.10.2011)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Women Civitavecchia di Civitavecchia (Roma) e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata. Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DONATI MARCO SEGUITO GARA CAMPIONATO ALLIEVI NAZIONALE TERNANA/SAN MARINO DEL 16.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 25 del 19.10.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 28 ottobre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete